

## Atto Camera

**Interrogazione a risposta scritta 4-06082**  
**presentata da**  
**MARCELLO DE ANGELIS**  
**mercoledì 10 febbraio 2010, seduta n.281**

DE ANGELIS. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le pari opportunità.

*Per sapere - premesso che:*

l'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevede che «il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazione pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo non complessivamente superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione, nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione»;

destinatario del beneficio in oggetto è il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni disciplinate dal decreto legislativo n. 165 del 2001, il cui articolo 1 contiene disposizioni che disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; per queste ultime, a tenore del secondo comma, «s'intendono» tra altro, «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie...». Non può non essere osservato che proprio in tema di disciplina del rapporto di lavoro, nel successivo articolo 3 dello stesso decreto n. 165 del 2001 viene affermato che «rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato...». L'ampia individuazione delle pubbliche amministrazioni, contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto n. 165 del 2001, va dunque integrata, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 42-bis del decreto n. 151 del 26 marzo 2001, dal successivo articolo 3, per il quale «il personale militare e le Forze di polizia di Stato», rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti. Negli ordinamenti delle forze di polizia ha però fatto successivamente ingresso, nell'ambito del rapporto di lavoro degli appartenenti a tale istituzione, prima la norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2007 e poi la norma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 51 del 2009 (decreti rispettivamente di recepimento dell'accordo sindacale per le forze di polizia ad ordinamento civile e militare e di integrazione di tale accordo): norme, entrambe di analogo tenore, che individuano una serie di disposizioni che si applicano al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile con la dicitura: «oltre a quanto previsto dal decreto legislativo n. 151 del 2001...». Il che, ad una agevole lettura, comporta la oramai pacifica applicabilità al personale di cui è questione anche della disciplina recata dal citato decreto legislativo n. 151 del 2001, e quindi del suo articolo 42-bis;

già nel 2005 l'allora sottosegretario di Stato per la funzione pubblica senatore Learco Saporito in relazione all'interrogazione a risposta immediata degli onorevoli Guerzoni, Cordoni, Motta e Trupia che chiedevano di sapere se la norma prevista dall'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001 si applicasse anche al personale delle Amministrazioni cosiddette speciali, quali le Forze di Polizia, chiari, fermo restando quanto previsto dai singoli ordinamenti delle amministrazioni del «comparto sicurezza», che la norma si applica anche al personale appartenente al suindicato settore;

sull'argomento in questione l'ispettorato generale del corpo forestale dello Stato con circolare n. 29559/09 del 23 dicembre 2009 a firma del capo del corpo ha inteso interpretare in modo restrittivo la norma escludendo l'applicazione del beneficio al proprio personale;

tale situazione porta di fatto ad una disparità di trattamento fra dipendenti pubblici -:

se non sia il caso, alla luce delle interpretazioni emerse negli anni e delle numerose sentenze della giustizia amministrativa, di emanare una disposizione esplicativa che chiarisca inequivocabilmente - come peraltro già spiegato dall'allora Sottosegretario Learco Saporito - come il beneficio in questione si applica anche agli appartenenti alle forze di polizia. (4-06082)